

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“COMPAGNIA DEI MEGLIO**INSIEME**”

ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

A norma degli articoli 2 e 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile viene costituita in Torino l'Associazione denominata “COMPAGNIA DEI MEGLIO**INSIEME**”.

Il presente Statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D.Lgs 117/2017 (e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000), allo scopo di far assumere all'Associazione la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della Associazione.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo illimitato, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

ART.2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

ART.3 – PRINCIPI E SCOPI DI INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si pone come scopo statutario di:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico e di sostegno al sociale;
- b) promuovere e organizzare attività turistiche di esclusivo interesse dei Soci;
- c) organizzare e gestire attività sportive di natura dilettantistica;
- d) favorire e sollecitare iniziative atte a sviluppare le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, con specifica attenzione a quelle innovative e a quelle di elevato contenuto culturale e sociale;
- e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi del comma precedente, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci, con particolare riguardo a quelle volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.4 – NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità statutarie e s'impegnano a rispettare i regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ha natura apartitica e aconfessionale. E' diretta da organi democraticamente eletti da tutti i Soci.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione può deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni che permettano il migliore raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare può deliberare l'adesione ad un organismo riconosciuto quale Ente di promozione sociale ed usufruire, in tal modo, delle relative facilitazioni di legge.

ART.5 - SOCI

L'ottenimento della qualifica di Socio è libero da limitazioni di carattere sociale, economico o di altro genere: possono diventare Soci tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età e condividendo gli scopi dell'Associazione, presentano domanda di ammissione in forma scritta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata accettazione, opportunamente motivata, ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. Sarà facoltà dei richiedenti presentare ricorso in merito al Collegio dei Probiviri o, in assenza di tale organismo, direttamente all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nell'articolo che segue, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso (da comunicarsi in forma scritta al Presidente dell'Associazione);
- b) per mancato versamento della quota annuale di base;
- c) per esclusione (da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato) a seguito di comportamenti in contrasto con quanto indicato tra i doveri dei Soci.

Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate (sia quella di base che quelle aggiuntive relative alla partecipazione alle attività dei gruppi).

ART.6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni, hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- c) esaminare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività sociali i Soci di Associazioni e/o di Enti di secondo livello a cui la stessa Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) versare la quota associativa entro e non oltre la data fissata per l'Assemblea annuale;
- c) porre in essere, in occasione della partecipazione alle attività svolte dall'Associazione, comportamenti di assoluta correttezza e rispetto nei confronti di persone e cose.

ART.7 - ESPULSIONE DEI SOCI

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi per il pagamento della tessera associativa e delle eventuali quote aggiuntive senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri, se eletto, o all'Assemblea dei Soci.

ART.8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Associazione si articola in sezioni, ciascuna delle quali corrispondente ad un'area di interesse facente capo ad un gruppo di Soci. Le sezioni operano nel rispetto degli eventuali regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati in sede di Assemblea dei Soci.-

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti (se eletto)
- e) Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, composta da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione e affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) ogni tre anni nomina il Presidente e gli altri componenti degli organi sociali;
- b) delibera in ordine alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Provisori, eleggendone i componenti, se previsto;
- c) approva la relazione sull'attività svolta nell'esercizio sociale passato e il relativo rendiconto economico-finanziario;
- d) approva le linee generali del programma di attività previste nell'esercizio sociale successivo;
- e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per quanto riguarda il funzionamento organizzativo dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) delibera sulle modifiche statutarie e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione:

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, vengono pubblicate sul sito internet dell'Associazione a disposizione dei Soci che ne possono scaricare copia.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. Essa è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritengano necessario e ogniqualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli Soci.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo anche mezz'ora dopo la prima convocazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, o a scrutinio segreto allorché ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio tramite delega scritta. Ciascun Socio potrà essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Al riguardo si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque Consiglieri eletti ogni tre anni dall'Assemblea, che al proprio interno provvedono a nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, e dai Coordinatori delle singole sezioni, eletti ogni anno dai Soci che ne fanno parte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi su convocazione del Presidente o, quando necessario, su richiesta di uno o più componenti dello stesso organismo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) è responsabile della gestione amministrativa;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- g) determina l'ammontare delle quote associative annuali e degli eventuali altri contributi-spese, nonché stabilisce le modalità di versamento;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Sue prerogative sono di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci, sulla base delle relazioni a consuntivo fornitegli dai Coordinatori delle diverse sezioni, la relazione annuale sulle attività svolte e i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali da intrattenersi con l'organismo al quale fa capo la conduzione dei locali e la gestione dei servizi connessi, nonché quelli con gli eventuali soggetti incaricati della gestione dei servizi amministrativi e fiscali erogati per conto dell'Associazione;
- d) curare le relazioni esterne dell'Associazione allo scopo di promuoverne l'immagine e di svilupparne le attività.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato, e in caso di impedimento sostituito, dal Vice Presidente.

ART.13 - TESORIERE

Il Tesoriere gestisce le risorse economiche attribuibili direttamente all'Associazione e predispose, sulla base della contabilità delle singole sezioni, il rendiconto economico-finanziario consolidato da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci, a consuntivo.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti (se costituito) si compone di tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Nella sua prima riunione elegge un Presidente.

ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (se costituito) si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci. Interviene per la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i Soci, fra questi ultimi e l'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese senza formalità alcuna dai componenti dello stesso organismo, che agiscono in qualità di amichevoli compositori delle controversie. Debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti, debbono essere verbalizzate e possono essere impugnate davanti all'Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione elegge un Presidente.

ART.16 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative versate dai Soci;
- b) eventuali contributi pubblici;
- c) eventuali proventi delle manifestazioni e delle attività dell'Associazione;
- d) eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante. Fanno parte delle risorse economiche dell'Associazione, inoltre, tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla stessa per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà eventualmente acquisiti in conseguenza delle attività istituzionali. Qualora il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata nell'anno, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Le quote annuali versate per la tessera associativa non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili; viceversa per quanto riguarda i contributi-spese versati nel corso dell'anno per la partecipazione alle attività svolte dalle diverse sezioni il Consiglio Direttivo, in caso di eccedenza rispetto alle effettive spese determinatesi al riguardo, può deliberare di procedere a delle restituzioni sotto forma di gratuità riconosciute ai Soci che maggiormente hanno contribuito.

ART.17 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'esercizio sociale inizia il 1° dicembre e termina il 30 novembre dell'anno successivo. Ciò allo scopo di permettere al Consiglio Direttivo di presentare entro il mese di dicembre all'Assemblea dei Soci il rendiconto economico-finanziario per la sua approvazione. In tale occasione l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee, viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione dove ogni Socio può accedere e scaricarne copia.

ART.18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione da parte di almeno i 2/3 dei Soci presenti purché essi rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti all'Associazione.

Nel caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - NORME FINALI

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dall'Ente di secondo livello cui l'Associazione avrà eventualmente aderito e le norme di legge in materia di Associazioni.